



BANDO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI IN REGIME *DE MINIMIS* ALLE IMPRESE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA DEL VENETO CHE NON ADERISCONO A COOPERATIVE O A CONSORZI E CHE HANNO SUBITO NELL'ANNO 2024 UN CALO DI FATTURATO DOVUTO ALL'EVENTO DI DIFFUSIONE ECCEZIONALE DELLA SPECIE ALIENA GRANCHIO BLU (*CALLINECTES SAPIDUS*) E/O DALLA MORIA DELLE VONGOLE DI MARE (*CHAMELEA GALLINA*) CAUSATA DALLA PROLUNGATA PRESENZA DI MUCILLAGINE ED ELEVATE TEMPERATURE NEI TERRITORI DELLA REGIONE DEL VENETO

N.B. I contenuti del presente avviso sono subordinati all'ottenimento del nulla osta della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (M.A.S.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 717/2014.

INDICE

1.	Descrizione generale	2
1.1.	Campo di applicazione	2
1.2.	Obiettivi	2
1.3.	Ambito territoriale di applicazione	2
1.4.	Danni ammessi a contributo	2
1.5.	Disponibilità finanziaria	2
2.	Beneficiari delle sovvenzioni	2
2.1.	Soggetti richiedenti	2
2.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	3
3.	Modalità di definizione delle sovvenzioni	3
4.	Istanza di sovvenzione	4
4.1.	Modalità e termini per la presentazione dell'istanza	4
4.2.	Documentazione da allegare all'istanza	5
5.	Pagamento dell'aiuto	5
6.	Obblighi a carico del beneficiario	6
7.	Informativa trattamento dati personali	6
8.	Informazioni, riferimenti e contatti	7



42b9bb6b



1. Descrizione generale

1.1. Campo di applicazione

Il presente provvedimento è finalizzato ad erogare sovvenzioni straordinarie alle Imprese della pesca e dell'acquacoltura del Veneto che non aderiscono a Cooperative o a Consorzi e che hanno subito nell'anno 2024 un calo di fatturato dovuto all'evento di diffusione eccezionale della specie aliena Granchio blu (*Callinectes sapidus*) e/o dalla moria delle vongole di mare (*Chamelea gallina*) causata dalla prolungata presenza di mucillagine ed elevate temperature nei territori della Regione del Veneto.

Gli interventi di cui al presente bando sono attivati ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 717 del 27 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 190/48 del 28 giugno 2014, che dichiara che le misure di aiuto in regime "de minimis" che soddisfano le condizioni di cui allo stesso Regolamento n. 717/2014 sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati a fornire un sostegno alle singole imprese della pesca e dell'acquacoltura del Veneto che non aderiscono a Cooperative o a Consorzi e che hanno subito nell'anno 2024 perdite di reddito conseguenti all'evento di diffusione eccezionale della specie aliena Granchio blu (*Callinectes sapidus*) e/o dalla moria delle vongole di mare (*Chamelea gallina*) causata dalla prolungata presenza di mucillagine ed elevate temperature nei territori della Regione del Veneto.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

Le Imprese della pesca e dell'acquacoltura che possono chiedere i finanziamenti previsti dal presente bando devono avere sede legale nel territorio della Regione del Veneto.

1.4. Danni ammessi a contributo

Sono ammesse a contributo le imprese della pesca e dell'acquacoltura che non aderiscono a Cooperative o a Consorzi e che hanno avuto perdite di reddito, nell'anno 2024, strettamente correlate con l'eccezionale diffusione della specie aliena Granchio blu (*Callinectes sapidus*) e la mancata commercializzazione di vongole di mare (*Chamelea gallina*) a causa della moria dovuta dalla prolungata presenza di mucillagine ed elevate temperature nei territori della Regione del Veneto.

1.5. Disponibilità finanziaria

La disponibilità finanziaria del presente bando è pari a Euro 49.000,00.

L'aliquota massima di aiuto è pari al 100% del danno ammesso, fermo restando il rispetto del limite massimo di Euro 40.000,00 stabilito dall'articolo 3, comma 2 *bis*, del Regolamento UE n. 717/2014, per ciascuna Impresa che opera nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari.

In caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, gli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

2. Beneficiari delle sovvenzioni

2.1. Soggetti richiedenti

Possono beneficiare delle sovvenzioni previste dal presente bando le Imprese della pesca e dell'acquacoltura del Veneto che non aderiscono a Cooperative o a Consorzi e che hanno subito perdite di fatturato, nell'anno 2024, dovute al proliferare della specie della specie aliena Granchio blu (*Callinectes sapidus*) e/o dalla moria delle vongole di mare (*Chamelea gallina*) causata dalla prolungata presenza di mucillagine ed elevate temperature nei territori della Regione del Veneto. Al fine di dimostrare lo stretto legame con le tipologie di



42b9bb6b



danno sopra richiamato, le Imprese richiedenti la sovvenzione devono dimostrare, a pena di esclusione dai benefici previsti dal presente bando, di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere impresa armatrice di un motopeschereccio autorizzato all'uso di draga idraulica che nell'anno 2024 ha operato esclusivamente per la pesca di vongola di mare (*Chamelea gallina*);
- b) essere impresa armatrice di una imbarcazione autorizzata all'uso di reti da posta in mare o di reti fisse nelle aree lagunari;
- c) essere impresa titolare di un impianto di allevamento di Vongola verace (*Tapes philippinarum*) o di Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) regolarmente autorizzato.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Oltre ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza, a pena di esclusione dei benefici di cui al presente bando:

- a) sede legale nella Regione del Veneto;
- b) l'Impresa della pesca e dell'acquacoltura beneficiaria deve essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura quale Impresa in attività alla data di presentazione della domanda;
- c) deve essere in possesso di partita IVA;
- d) essere un'impresa attiva ovvero l'attività dell'impresa non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando e fino al pagamento dell'aiuto;
- e) non deve trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3. Modalità di definizione delle sovvenzioni

L'aiuto erogabile ad ogni singola Impresa avente titolo viene determinato, nei limiti della disponibilità complessiva del presente bando, in maniera proporzionale ai punti percentuali di decremento del fatturato relativo all'anno 2024, rispetto alla media dei fatturati dei tre anni precedenti (2021, 2022 e 2023), secondo la seguente formula:

Aiuto erogabile a ogni singola impresa x = punti percentuali di decremento della singola impresa x / somma dei punti percentuali di decremento di tutte le imprese richiedenti valutate ammissibili.

Per ogni impresa richiedente, l'importo massimo corrisposto non potrà comunque superare l'importo relativo alla perdita di fatturato e altresì non potrà essere superiore a 40.000,00 euro.

Nel caso l'aiuto attribuito a una singola impresa superi il valore di Euro 40.000,00, la sovvenzione concessa a tale impresa viene ridotta della somma necessaria al rispetto del limite massimo di Euro 40.000,00 stabilito dall'articolo 3, comma 2 *bis*, del Regolamento UE n. 717/2014.

In caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, gli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

La sovvenzione può essere concessa solo a condizione che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi all'impresa beneficiaria nell'arco di tre esercizi finanziari, incluso l'aiuto di cui al presente bando, non superi il valore di Euro 40.000,00, così come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 *bis*, del Regolamento UE n. 717/2014. Qualora l'eventuale concessione della sovvenzione di cui al presente bando comporti il superamento di tale valore massimo pari a Euro 40.000,00 per tre esercizi finanziari, la sovvenzione di cui al presente bando sarà ridotto al fine del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 717/2014.

E' comunque fatta salva l'integrale applicazione di tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 717/2014.



4. Istanza di sovvenzione

4.1 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

I soggetti richiedenti, in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 900 del 09 luglio 2020, hanno l'obbligo di preventiva iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999 secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005.

La domanda di sostegno deve essere compilata ed inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it.

Tutta la modulistica può essere scaricata ai seguenti indirizzi web:

Sezione Bandi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria - UO Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca>

Domanda di accesso ai finanziamenti

I soggetti richiedenti, in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 900 del 09 luglio 2020, hanno l'obbligo di preventiva iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999 secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005.

La domanda di sostegno, Allegato B.1 alla presente, deve essere compilata ed inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Tutta la modulistica può essere scaricata ai seguenti indirizzi web:

Sezione Bandi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria - UO Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca>

Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 4.2, devono essere presentate entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Le istanze presentate al di fuori del termine perentorio sopra stabilito, quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta saranno dichiarate irricevibili.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva della impresa richiedente;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale della impresa richiedente;
- c) codice IBAN del conto corrente bancario o postale della impresa richiedente;
- d) l'accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura d'aiuto in regime "de minimis" da parte del Ministero delle



Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o per l'obbligo di apportare alla misura d'aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, dei contributi stessi.

Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l'impresa richiedente a integrare l'istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

La mancata presentazione entro tale termine della documentazione richiesta comporta la decadenza della domanda.

4.2 Documentazione da allegare all'istanza

A corredo della domanda di partecipazione, Allegato B.1 alla presente, occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

- a) copia dei bilanci di esercizio degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
- b) dichiarazione che l'impresa richiedente non aderisce a qualsiasi titolo ad alcuna Cooperativa o Consorzio;
- c) certificato di navigabilità dell'imbarcazione di cui l'impresa è armatrice;
- d) per le imbarcazioni iscritte ai registri delle Capitanerie di Porto, licenza di pesca dell'imbarcazione;
- e) per le imbarcazioni iscritte ai registri degli Ispettorati Regionali di Porto, licenza di pesca di tipo A intestata al conduttore dell'imbarcazione (socio o dipendente dell'impresa richiedente), nonché copia dell'autorizzazione regionali alla posa di reti fisse;
- f) copia dell'autorizzazione all'allevamento di Vongola verace (*Tapes philippinarum*) o di Mitili (*Mytilus galloprovincialis*);
- g) dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.R. n. 16/2018;
- h) scheda dati anagrafici ai fini della liquidazione;
- i) scheda posizione fiscale ai fini della liquidazione;
- j) copia (fronte e retro) di un documento di identità del rappresentante legale dell'impresa in corso di validità.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria effettua la verifica sulla ricevibilità delle domande, sul possesso dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa.

5. Pagamento dell'aiuto

Il provvedimento di liquidazione delle sovvenzioni alle imprese aventi diritto sarà assunto dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria successivamente alla piena efficacia del provvedimento di assegnazione degli aiuti, a seguito della registrazione contabile degli impegni di spesa assunti e della registrazione degli aiuti nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

L'erogazione dell'aiuto verrà completata sul conto corrente dell'impresa beneficiaria, indicato nella domanda, a seguito della piena efficacia del provvedimento di liquidazione.

Nel caso di soggetti richiedenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali alla data del provvedimento di liquidazione, verrà attivato l'intervento sostitutivo previsto ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l'irregolarità segnalata nel DURC, anche quando la stessa sovvenzione concessa all'impresa sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel DURC.



6. Obblighi a carico del beneficiario

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, si obbliga a:

- a) risultare regolarmente iscritto come impresa “Attiva” al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data di presentazione della domanda;
- b) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle sovvenzioni;
- c) applicare o a far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) fornire le informazioni e la documentazione inerenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- e) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria della Regione del Veneto entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;
- f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile della sovvenzione ricevuta.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

7. Informativa trattamento dati personali

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia. Mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it



Diritti: l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. Mail: dpo@regione.veneto.it

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

8. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795453

Tel. 041/2794404

e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca>

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

Sezione Avvisi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria - UO Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca>



42b9bb6b

